

PROCEDURE CONSIGLIATE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

1) Il comma 2 dell'Art. 31 del vigente ACN determina la necessità che i **livelli locali** del sindacato **comunicano alle A.S.L. di competenza e ai Prefetti lo sciopero affinché mantenga efficacia la dichiarazione stessa di sciopero.**

2) I Segretari regionali

1. Verificano se esista nell'AIR vigente una regolamentazione regionale delle modalità di sciopero e della definizione delle prestazioni indispensabili e dei contingenti minimi e ne informano i provinciali concordando con essi le modalità di applicazione delle norme regionali per garantire uniformità di azione.
2. Controllano attraverso i Segretari Provinciali che tutte le AA.SS.LL. e i Prefetti del territorio di competenza siano stati informati, tramite Raccomandata, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o Fax, dello sciopero proclamato a livello nazionale.

3) I Segretari provinciali

1. Inviano, tramite Raccomandata o P.E.C. o Fax, comunicazione dello sciopero, come da facsimile allegato (All.1)*, alle Aziende Sanitarie e ai Prefetti dei territori di loro competenza, nei tempi e con le modalità trasmesse a livello nazionale alle competenti Autorità Nazionali e Regionali.

Si ribadisce che tale comunicazione è indispensabile per mantenere efficacia della dichiarazione di sciopero e per trasferire alle aziende la responsabilità delle procedure previste per la continuità assistenziale.

2. Informano gli iscritti delle modalità di sciopero riassunte nella sottostante tabella.

*** N.B.: Per le giornate di sciopero programmate dal 9 al 12 febbraio p.v. la Segreteria nazionale ha provveduto, in funzione sussidiaria, direttamente ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie.**
Valuteremo insieme come procedere, sul piano organizzativo, per gli scioperi che dovessero essere necessari in questa impegnativa stagione di lotta.

Si ribadisce che ove esista una diversa regolamentazione regionale, il Segretario dovrà provvedere ad integrare la tabella seguente con le norme definite dall'AIR.

MODALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I MEDICI DI FAMIGLIA

I singoli Medici di famiglia iscritti alla FIMMG NON devono comunicare la propria adesione allo sciopero all'Azienda Sanitaria di riferimento.

I Medici iscritti a un sindacato che abbia dichiarato la non partecipazione allo sciopero e che, invece, intendono partecipare DEVONO comunicare la propria adesione allo sciopero nei termini previsti dalle norme regionali o, qualora queste non siano state definite, entro 24 ore dall'inizio dello sciopero stesso.

Durante lo sciopero il Medico è tenuto a garantire le prestazioni indispensabili.

Sono considerate prestazioni indispensabili per i Medici di Famiglia: le visite domiciliari urgenti, comprese le visite in assistenza programmata a pazienti terminali, e l'assistenza domiciliare integrata (Art 2, comma 2, lett. a-1 Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla FIMMG).

E' vietato e penalmente perseguibile richiedere compensi ai cittadini per le prestazioni effettuate.

I CERTIFICATI DI MALATTIA saranno rilasciati esclusivamente nella modalità cartacea nell'ambito delle visite domiciliari urgenti rientrate tra le prestazioni indispensabili; in tutte le condizioni cliniche che non richiedono visita domiciliare urgente i pazienti dovranno rivolgersi alle altre strutture abilitate al rilascio delle certificazioni. (Il servizio di Continuità Assistenziale viene garantito in presenza contingentata su tutti i compiti, compresi quelli certificativi)

Gli studi medici DEVONO restare chiusi

SCIOPERO DEI MEDICI DI FAMIGLIA FIMMG del 9 e 10 Febbraio 2012

RIEPILOGO PROCEDURE E RESPONSABILITA' DEI VARI SOGGETTI

FIMMG NAZIONALE

AZIONI DI RESPONSABILITA'

Proclamazione dello sciopero.

Comunicazione dello sciopero a:

-Ministero della Salute

-Regioni

-Commissione di garanzia per i servizi essenziali

-Sezioni periferiche del sindacato.

SEZIONI FIMMG REGIONALI E PROVINCIALI

AZIONI DI RESPONSABILITA'

Verifica eventuale regolamentazione regionale in materia di sciopero.

Comunicazione sciopero 10 giorni prima alle A.A.S.S.L.L. e al Prefetti di competenza.

Comunicazione agli iscritti delle modalità di sciopero

Monitoraggio dell'applicazione delle norme vigenti di tutela dell'esercizio del diritto di sciopero e sulla entità della trattenuta sul compenso

A.S.L.

AZIONI DI RESPONSABILITA'

Raccolta delle adesioni allo sciopero da parte di medici.

Raccolta delle eventuali non adesione da parte dei medici.

Pagamento delle quote dovute per le attività indispensabili svolte durante lo sciopero dai Medici entro 90 giorni dallo sciopero.

MEDICI

AZIONI DI RESPONSABILITA'

Comunicare all'ASL l'adesione allo sciopero se iscritti a un sindacato che abbia dichiarato la non partecipazione entro 24 ore dall'inizio dello stesso .

DURANTE LO SCIOPERO

Assicurare le prestazioni indispensabili: visite domiciliari urgenti le visite in assistenza programmata a pazienti terminali e in assistenza domiciliare integrata.

NON CHIEDERE COMPENSI AI CITTADINI.

TENERE CHIUSI GLI STUDI MEDICI

I CERTIFICATI DI MALATTIA saranno rilasciati in modalità cartacea solo per le visite domiciliari urgenti rientrate tra le prestazioni indispensabili; In tutte le altre situazioni i pazienti dovranno rivolgersi alle altre strutture abilitate al rilascio delle certificazioni.

#

Riferimenti contrattuali dal vigente ACN e note esplicative#

<i>ACN vigente</i> ART. 31 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITÀ DI EROGAZIONE.	Note esplicative
1. Il diritto di sciopero delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione.	La valutazione del combinato disposto di tale comma e del comma 2 di questo articolo determina che le comunicazioni ai vari livelli ai soggetti istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli nazionale, regionale, aziendale deve rispettare tale termine di 10 giorni.
2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere comunicata ai soggetti istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli nazionale, regionale, aziendale.	L'interpretazione di questo comma determina la necessità che i livelli locali del sindacato comunichino ai propri livelli la semplice adesione allo sciopero poiché il nazionale s'interessa dei livelli nazionali e regionali, i regionali e/o i provinciali si devono interessare di inviare comunicazione efficace es. Raccomandata, P.E.C. o fax, alle aziende sanitarie dei loro territori, indispensabile per mantenere efficacia della dichiarazione di sciopero e per trasferire alle aziende e ai Prefetti la responsabilità delle procedure previste per la continuità assistenziale)

3. Sono prestazioni indispensabili di assistenza primaria, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni e integrazioni: le visite domiciliari urgenti, l'assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonché le ulteriori prestazioni definite nell'ambito degli Accordi regionali.	Le prestazioni indispensabili di assistenza primaria sono atti clinico-assistenziali e non atti amministrativi. Gli studi medici devono restare chiusi. Verificare se nell'ambito della contrattazione decentrata sono state inserite ulteriori prestazioni (tale informativa va riferita ai livelli regionali e provinciali del sindacato).
4. Nel campo della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli artt. 67 e 95, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici, Nel campo della medicina dei servizi territoriali, sono prestazioni indispensabili quelle di cui all'art. 78, comma 12.	L'articolo 67 e il 95 sono quelli che definiscono di fatto tutti i compiti ordinariamente previsti, rispettivamente dei medici di CA e di EST compresi quelli di livello contrattuale regionale o aziendale, pertanto in maniera estensiva salvo diversa definizione presente negli accordi regionali e/o aziendali sono prestazioni indispensabili tutti i compiti dei due servizi compresi quelli certificativi
5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui ai rispettivi Capi del presente Accordo e fino all'entrata in vigore degli Accordi regionali.	Questo comma di fatto conferma quanto già affermato nel precedente ovvero salvo diversa negoziazione definita negli accordi regionali le prestazioni continuano ad essere quelle dei rispettivi capi.
6. Il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto alla Azienda la propria non adesione all'agitazione entro le 24 ore precedenti nel rispetto delle modalità concordate a livello regionale.	I medici che non intendano aderire allo sciopero devono comunicare la non adesione entro le 24 ore precedenti lo sciopero fatto salvo quanto previsto al comma 16.
7. L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all'intero periodo di astensione dall'attività convenzionale. Sono fatte salve modalità diverse concordate a livello regionale, al fine di garantire ai cittadini i servizi essenziali e le prestazioni urgenti.	La trattenuta del compenso può essere diversificata sulla base di accordo regionale (tale informativa va riferita ai livelli regionali e provinciali del sindacato).

8. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 30. 9. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: • nel mese di agosto; • nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; • nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; • nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; • nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.	La violazione di tale articolo rimanda il medico ad azioni disciplinari.
10. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.	
11. In conformità agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuità assistenziale, di medicina dei servizi territoriali e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.	Ottenuta la comunicazione, è chiaramente compito delle aziende, salvo il compito sia previsto per i coordinatori dei presidi di CA, individuare i medici tenuti a sostenere l'assistenza e quindi da esonerare dallo sciopero che vanno comunicati 5 giorni prima dello sciopero ai sindacati e ai singoli interessati, che possono rifiutare nelle 24 ore successive ed in questo caso ove sia possibile il medico va sostituito o precettato tramite prefetto.

12. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo sono stabiliti, relativamente agli addetti della continuità assistenziale, della medicina dei servizi territoriali e dell'emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 4, nonché per la loro distribuzione territoriale.	Questo comma determina la necessità che i regionali verifichino se il loro accordo regionale abbia normato i contingenti minimi in caso di sciopero, qualunque decisione diversa dall'ordinario organico in servizio esporrebbe l'azienda a interruzione di pubblico servizio in assenza di norme negoziali che invece giustificerebbe un utilizzo ridotto di medici.
13. Per l'area dell'assistenza primaria, l'individuazione del contingente di medici si realizza nell'ambito delle sperimentazioni regionali di strutture operative composte, con sede unica, ai sensi dell'art. 6.	Tale norma si applica alla presenza di strutture complesse regolamentate sui livelli locali, (tale informativa va riferita ai livelli regionali e provinciali del sindacato).
14. Per la effettuazione delle prestazioni professionali indispensabili, in occasione di sciopero della categoria, è riconosciuto ai medici di medicina generale una percentuale del compenso previsto per essi dai rispettivi Capi del presente Accordo, percentuale da definirsi in sede di Accordo Regionale.	La percentuale del compenso è definita a livello regionale per l'Assistenza Primaria, i contenuti di tale informativa vanno riferiti ai livelli regionali e provinciali del sindacato. Per la CA ed EST a seguito di precettazione questo comma di fatto non ha valore poiché saranno svolti tutti i compiti, e i medici in servizio devono percepire il compenso per intero.
15. È fatto divieto, al medico in sciopero, di richiedere compensi ai cittadini per la effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui ai commi 3 e 4.	Le prestazioni indispensabili di assistenza primaria erogate in corso di sciopero non possono essere considerate come attività libero professionale.
16. La comunicazione di cui al comma 6 non è dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:	Nei casi di sospensione dello sciopero e di dichiarazione dello sciopero da parte di OO.SS non firmatarie i medici iscritti FIMMG non devono comunicare la loro non adesione allo sciopero salvo comunicazione di non adesione del proprio Sindacato.

a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente Accordo;	
b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.	
17. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all'intero periodo di astensione dall'attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.	
18. La trattenuta dei compensi di cui ai commi 7 e 17 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.	
19. Il medico iscritto a un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 6.	I medici iscritti a un sindacato che abbia dichiarato la non partecipazione allo sciopero e che intendono invece partecipare devono comunicare l'adesione all'Azienda Sanitaria di appartenenza nelle 24 ore antecedenti lo sciopero.